

Bruxelles, 25 giugno 2022  
(OR. fr, en)

10685/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0206(COD)**

---

---

CLIMA 321  
ENV 668  
ENER 332  
TRANS 442  
SOC 406  
FIN 709  
RESPR 20  
COH 58  
CADREFIN 113  
CODEC 1013

#### **NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10920/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 - COM(2021) 568 final
Oggetto:	Pacchetto "Pronti per il 55 %" Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un Fondo sociale per il clima - Orientamento generale

---

#### **I. INTRODUZIONE**

1. Nell'ambito del pacchetto "Pronti per il 55 %", il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un Fondo sociale per il clima (SCF)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Doc. 10920/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1.

2. La proposta mira ad attenuare l'impatto sociale e distributivo dell'introduzione di un sistema distinto di scambio di quote di emissione per i settori degli edifici e del trasporto su strada (ETS edifici e trasporto stradale). Sulla base dei piani sociali per il clima, il Fondo sostiene misure e investimenti a favore delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti.
3. In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) sono entrambe commissioni competenti nell'ambito di una procedura con le commissioni congiunte. La commissione per i bilanci (BUDG) è una commissione associata. I relatori nominati sono Esther de Lange (PPE, NL) per ENVI, David Casa (PPE, MT) per EMPL e Margarida Marques (S&D, PT) per BUDG. Il 18 maggio 2022 le commissioni ENVI ed EMPL hanno approvato la loro relazione sulla proposta di regolamento SCF. L'8 giugno 2022 il Parlamento ha respinto la proposta ETS globale rinviandola alla commissione ENVI; di conseguenza, il voto del Parlamento sul regolamento FSC si è svolto durante la seduta plenaria del 22 e 23 giugno 2022.
4. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere l'8 dicembre 2021. Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere nella sessione del 27-29 aprile 2022.

## **II. LAVORI IN SENO AL CONSIGLIO**

5. A livello di gruppo, in seguito ai primi scambi sotto la presidenza slovena, la presidenza francese ha proseguito l'esame della proposta nel corso di nove riunioni volte a riconciliare le posizioni delle delegazioni sui diversi aspetti della proposta.
6. Sulla base dei lavori svolti, il 17 marzo 2022<sup>2</sup> il Consiglio "Ambiente" ha tenuto un dibattito orientativo incentrato, in particolare, sull'istituzione di un CSF in relazione all'introduzione di un ETS edifici e trasporto stradale distinto.

---

<sup>2</sup> Doc. 6668/2/22 REV 2.

7. Nelle riunioni del 1° aprile<sup>3</sup> e dell'8 aprile<sup>4</sup>, del 4 maggio<sup>5</sup> e in occasione di una colazione informale l'8 giugno 2022, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha proceduto a scambi di opinioni sui principali parametri del regolamento SCF in relazione alla proposta di un ETS edifici e trasporto stradale e all'architettura di bilancio del pacchetto "Pronti per il 55 %", al fine di fornire orientamenti per il prosieguo dei lavori.
8. Successivamente, la presidenza ha presentato due testi di compromesso<sup>6</sup> sul regolamento SCF, che sono stati esaminati dal gruppo il 10 e 14 giugno 2022.
9. Il 17 giugno 2022, al fine di preparare il dibattito del Consiglio "Ambiente" su questo fascicolo in occasione della riunione del 28 giugno 2022, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato un terzo testo di compromesso della presidenza<sup>7</sup>, comprensivo delle questioni di bilancio per le quali sono state soppresse delle parentesi quadre precedenti. Il 22 giugno 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato un quarto testo di compromesso della presidenza<sup>8</sup>.
10. A seguito della riunione informale del Comitato dei rappresentanti permanenti del 24 giugno 2022, la presidenza ha preparato un quinto testo di compromesso riveduto<sup>9</sup>, che è stato preso in esame durante la riunione formale del 25 giugno 2022. Dagli scambi è emerso che su alcune questioni, in particolare quelle relative al volume del fondo, le delegazioni hanno continuato a esprimere delle riserve. A seguito di tali scambi e alla luce dei pareri divergenti, la presidenza mantiene gli elementi del testo di compromesso, poiché sembrano essere maggiormente in grado di consentire il raggiungimento di un accordo sul testo nel suo complesso.

---

<sup>3</sup> Doc. 7559/22.

<sup>4</sup> Doc. 7713/22.

<sup>5</sup> Doc. 8406/22.

<sup>6</sup> Doc. 9321/22 + REV 1.

<sup>7</sup> Doc. 9969/22 + ADD 1.

<sup>8</sup> Doc. 10395/22.

<sup>9</sup> Doc. 10395/1/22 + REV 1.

### III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO

11. Il testo di compromesso modifica numerosi aspetti della proposta della Commissione per rispondere alle domande e alle richieste delle delegazioni e mantiene il suo livello di contributo all'obiettivo del pacchetto "Pronti per il 55 %". Il testo verte principalmente sugli aspetti elencati di seguito.

#### Architettura di bilancio del Fondo

Il testo propone una nuova architettura di bilancio per un Fondo finanziato da entrate con destinazione specifica esterne derivanti dalla vendita delle quote dell'ETS edifici e trasporto stradale. Ciò consente di non riaprire nell'immediato il quadro finanziario pluriennale (QFP), pur beneficiando di una serie di garanzie legate al bilancio europeo. In tale contesto, l'articolo 30 quinquies della direttiva ETS, che organizza la vendita all'asta delle quote dell'ETS edifici e trasporto stradale che finanziano il SCF, è modificato per prevedere il trasferimento di un importo massimo di entrate come entrate con destinazione specifica esterne.

#### Durata del Fondo

L'istituzione del Fondo riguarda il periodo 2027-2032, per tenere conto della proposta di un'entrata in vigore differita dell'ETS edifici e trasporto stradale.

#### Volume del Fondo

L'allegato II è stato rivisto per tenere conto della riduzione della durata (59 miliardi di EUR) e le dotazioni nazionali sono state adeguate di conseguenza. Il testo dell'articolo 9 aggiunge un chiarimento sull'importo della redistribuzione netta tra gli Stati membri.

#### Metodo di assegnazione

Il testo mantiene la proposta della Commissione.

#### Introduzione anticipata del Fondo

Il testo prevede l'ammissibilità retroattiva delle spese a decorrere dal 1° gennaio 2026.

### Cofinanziamento

Il testo propone la soppressione del contributo nazionale previsto nella proposta della Commissione.

### Sostegno diretto ai redditi

Il testo propone di mantenere il sostegno diretto ai redditi introducendo un massimale del 35 % dei costi totali stimati dei piani sociali per il clima.

### Modalità di gestione

Il testo prevede una gestione diretta della prestazione combinata con elementi di gestione concorrente, quali l'assistenza tecnica nazionale e la possibilità di assumere le autorità di gestione e di controllo dei fondi strutturali senza bisogno di un'ulteriore convalida da parte della Commissione. All'articolo 10 del regolamento SCF si propone inoltre di consentire agli Stati membri che lo desiderino di trasferire fino al 15 % della loro dotazione SCF ai rispettivi programmi in regime di gestione concorrente. Tale importo dovrebbe essere utilizzato per gli stessi obiettivi del SCF, ma potrebbe essere attuato tramite i programmi FESR, il FSE, il Fondo di coesione o il Fondo per una transizione giusta.

## **III. CONCLUSIONE**

Si invita il Consiglio a risolvere le questioni in sospeso e ad adottare un orientamento generale sulla base del testo che figura nell'allegato della presente nota. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

**Fondo sociale per il clima – Compromesso della presidenza<sup>10</sup>**

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*

***Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi***

È istituito il Fondo sociale per il clima (il "Fondo") dal 2027 fino al 2032.

Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per (...) le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima ("i piani").

Le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo sono utilizzati a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell'inclusione, nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica e i cittadini (...) con possibilità di trasporto pubblico limitate o inadeguate in alternativa alle autovetture individuali (...).

---

<sup>10</sup> L'articolo 322, paragrafo 1, TFUE deve essere aggiunto come base giuridica supplementare per consentire una deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del titolo II del regolamento finanziario, richiesta dall'uso di entrate con destinazione specifica esterne per il Fondo in oggetto.

L'obiettivo generale del Fondo è contribuire alla transizione verso la neutralità climatica affrontando gli impatti sociali dell'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE. L'obiettivo specifico del Fondo è sostenere le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti mediante un sostegno diretto temporaneo al reddito e misure e investimenti intesi ad aumentare l'efficienza energetica degli edifici, la decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici, compresa l'integrazione e lo stoccaggio negli edifici dell'energia da fonti rinnovabili, e un migliore accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni.

## *Articolo 2*

### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "ristrutturazione edilizia": tutti i tipi di ristrutturazione edilizia connessi all'energia, compreso l'isolamento dell'involucro edilizio, vale a dire pareti, tetto, pavimento, sostituzione delle finestre, sostituzione degli apparecchi di riscaldamento, raffrescamento e cottura, la ventilazione e l'installazione della produzione in loco di energia da fonti rinnovabili;
- 2) "povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto [(49)], della direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>;
- 3) "costi totali stimati del piano": i costi totali stimati delle misure e degli investimenti inclusi nel (...) piano;
- 4) "dotazione finanziaria": sostegno finanziario non rimborsabile che può essere assegnato o che è stato assegnato agli Stati membri nell'ambito del Fondo;
- 5) "famiglia": (...) <sup>12</sup> una persona che vive da sola o un gruppo di persone che vivono insieme e che provvede o provvedono autonomamente ai prodotti di prima necessità;

---

<sup>11</sup> [Direttiva (UE) [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C [...] del [...], pag. [...]).]  
[Proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.]

<sup>12</sup> (...)

- 6) "traguardo": il risultato qualitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
- 7) "obiettivo intermedio": il risultato quantitativo che serve per misurare i progressi compiuti verso la realizzazione di una misura o un investimento;
- 8) "energia da fonti rinnovabili": l'energia da fonti rinnovabili non fossili definita all'articolo 2, secondo comma, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>;
- 9) "microimpresa": l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione<sup>14</sup>;
- 10) "utenti dei trasporti": le famiglie o microimprese che si servono di vari mezzi di trasporto e mobilità;
- 11) "famiglie vulnerabili": le famiglie in condizioni di povertà energetica o le famiglie, anche quelle a reddito medio-basso, (...) che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione degli edifici nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

---

<sup>13</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (...) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



- 12) "microimprese vulnerabili": le microimprese che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione degli edifici nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;
- 13) "utenti vulnerabili dei trasporti": gli utenti dei trasporti, anche di famiglie a reddito medio-basso [...], che risentono in modo significativo dell'impatto sui prezzi dell'inclusione del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e che non hanno i mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici (...);

13 bis) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'automazione e il controllo, la produzione e lo stoccaggio in loco di energia da fonti rinnovabili o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili.

## CAPO II

### PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

#### *Articolo 3*

#### ***I piani sociali per il clima***

1. Ciascuno Stato membro (...) presenta alla Commissione un piano sociale per il clima ("il piano") (...). Il piano contiene una serie coerente di misure e investimenti nazionali, esistenti o nuovi, per far fronte all'impatto della fissazione del prezzo del carbonio sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti, ai fini dell'accessibilità economica del riscaldamento, del raffrescamento e della mobilità, accompagnando e accelerando nel contempo le misure necessarie per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione.
- 1 bis. Ciascuno Stato membro garantisce la coerenza tra il proprio piano e il proprio piano nazionale per l'energia e il clima aggiornato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999.
2. Il piano può includere misure nazionali che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo dei combustibili fossili derivante dall'inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.
3. Il piano comprende (...) misure e investimenti nazionali volti a:
  - a) (...) aumentare l'efficienza energetica degli edifici, attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica, anche relative ai sistemi tecnici per l'edilizia, procedere alla ristrutturazione edilizia e decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, anche integrando la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  - b) (...) aumentare la diffusione della mobilità e dei trasporti a zero e a basse emissioni.

3 bis. Qualora uno Stato membro disponga già di un sistema nazionale di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada o preveda già una tassa sul carbonio, le misure nazionali già in vigore per mitigare l'impatto sociale e le sfide possono essere incluse nel piano a condizione che siano conformi al presente regolamento.

#### *Articolo 4*

##### ***Contenuto dei piani sociali per il clima***

1. I piani sociali per il clima presentano (...) gli elementi seguenti:
  - a) misure concrete e investimenti conformemente all'articolo 3 per ridurre gli effetti di cui alla lettera c) del presente paragrafo, precisando in che modo potranno contribuire efficacemente al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle politiche pertinenti dello Stato membro;
  - b) misure di accompagnamento concrete (...) per realizzare le misure e gli investimenti del piano e ridurre gli effetti di cui alla lettera c) (...), se ritenute necessarie dallo Stato membro per l'attuazione del piano;
  - b bis) informazioni su finanziamenti, in essere o previsti, di misure e investimenti provenienti da altre fonti dell'Unione, internazionali, pubbliche o se del caso private che contribuiscono alle misure e agli investimenti stabiliti nel piano;
  - c) la stima dei probabili effetti (...) dell'aumento dei prezzi derivanti dall'inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE sulle famiglie, in particolare sull'incidenza della povertà energetica, sulle microimprese e sugli utenti dei trasporti, che comprenda in particolare una stima e l'individuazione delle famiglie vulnerabili, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti; tali (...) effetti devono essere analizzati (...) al livello territoriale appropriato (...) definito da ciascuno Stato membro, tenendo conto di elementi quali l'accesso ai trasporti pubblici e ai servizi di base e individuando le zone più colpite (...);

- d) se il piano prevede le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, i criteri per individuare i destinatari finali ammissibili, l'indicazione della scadenza prevista per le misure in questione e la loro motivazione in base a una stima quantitativa e a una spiegazione qualitativa di come si prevede che le misure del piano riducano la povertà energetica e dei trasporti e la vulnerabilità delle famiglie (...) e delle famiglie che sono utenti dei trasporti all'aumento dei prezzi dei carburanti per trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento;
- e) i traguardi e gli obiettivi intermedi previsti e un calendario indicativo dell'attuazione delle misure e degli investimenti da completare entro il 31 luglio 2032;
- f) i costi totali stimati del piano (...) <sup>15</sup>, accompagnati da una motivazione adeguata (...) e da una spiegazione di come (...) tali costi siano in linea con il principio dell'efficienza e commisurati all'impatto atteso del piano;
- g) (...)
- h) una spiegazione del modo in cui il piano garantisce che nessun investimento (...) o misura inclusi nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852; la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti tecnici mirati all'ambito di applicazione del Fondo a tal fine; (...);
- i) le modalità per il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano da parte dello Stato membro interessato, in particolare dei traguardi e obiettivi intermedi proposti, (...) (...) <sup>16</sup> (...) i pertinenti indicatori comuni di cui all'allegato (X) (...) e, se nessuno di essi è pertinente per una misura o un investimento specifici, i singoli indicatori aggiuntivi proposti dallo Stato membro;

---

<sup>15</sup> N.B.: Chiarimento in materia di IVA: al momento della presentazione del piano, il costo totale stimato dovrebbe essere presentato al netto dell'IVA a fini di comparabilità tra i piani (dato che gli Stati membri hanno livelli diversi di IVA sulle diverse voci di spesa). (...) Poiché i pagamenti a livello dell'UE non sono collegati alle fatture ma ai traguardi e agli obiettivi intermedi, spetta agli Stati membri decidere quali costi sottostanti (che potrebbero includere l'IVA) possano essere coperti nell'attuazione delle misure e degli investimenti nazionali.

<sup>16</sup> (...)

- j) per la preparazione e, ove disponibile, l'attuazione del piano, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999 e al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano tiene conto dei rispettivi (...) contributi;
- k) una spiegazione riguardo al sistema predisposto dallo Stato membro per prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo delle (...) dotazioni finanziarie fornite nell'ambito del Fondo e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo del Fondo e di altri programmi dell'Unione.

1 bis) Il piano può comprendere azioni di assistenza tecnica necessarie per una gestione e un'attuazione efficaci delle misure e degli investimenti in esso previsti.

2. I piani sono coerenti con le informazioni incluse e con gli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e (...), nell'ambito dei rispettivi programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 (...) <sup>17</sup>, nell'ambito dei piani di ripresa e resilienza conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>18</sup>, nell'ambito dei piani di ristrutturazione edilizia (...) in applicazione della direttiva [proposta di rifusione] (...), nell'ambito dei piani nazionali integrati aggiornati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 (...) e nell'ambito dei piani per una transizione giusta in applicazione del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>18</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

<sup>19</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

3. Nel preparare i piani gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito del meccanismo ELENA istituito nel 2009 da un accordo della Commissione con la Banca europea per gli investimenti, o tramite lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>20</sup>.

3 bis) Per aiutare gli Stati membri a trasmettere le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), la Commissione fornisce un valore comune (...) da prendere in considerazione per il prezzo del carbonio risultante dall'inclusione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE.

3 ter) I piani sono elaborati secondo il modello di cui all'allegato XX.

---

<sup>20</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

## CAPO III

### SOSTEGNO DEL FONDO AI PIANI SOCIALI PER IL CLIMA

#### *Articolo 5*

##### ***Principi che disciplinano il Fondo(...)***

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti previsti nei rispettivi piani.
2. L'erogazione del sostegno è subordinata al conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi fissati per le misure e gli investimenti stabiliti nei piani. I traguardi e obiettivi intermedi devono essere compatibili con gli obiettivi climatici dell'Unione (...) nonché con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119 e riguardano in particolare:
  - a) l'efficienza energetica;
  - b) la ristrutturazione edilizia;
  - c) la mobilità e i trasporti a zero e a basse emissioni;
  - d) le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra;
  - e) la riduzione del numero di famiglie vulnerabili, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica, delle microimprese vulnerabili e degli utenti vulnerabili dei trasporti (...).
3. Il Fondo sostiene solo misure e investimenti conformi al principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

## Articolo 6

### *Misure e investimenti ammissibili da includere nei piani sociali per il clima*

1. Gli Stati membri possono includere (...) , tra l'altro, le misure e gli investimenti seguenti nei costi totali stimati dei piani, purché misure e investimenti siano destinati (...) principalmente alle famiglie vulnerabili, alle microimprese vulnerabili o agli utenti vulnerabili dei trasporti e intendano:
  - a) sostenere la ristrutturazione edilizia, in particolare per coloro che occupano gli edifici con le prestazioni peggiori (...);
  - b) contribuire alla decarbonizzazione, elettrificazione compresa, dei sistemi di riscaldamento, raffrescamento e cottura negli edifici e all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili a fini di risparmio energetico o di riduzione della povertà energetica;
  - c) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni (...) di efficienza energetica a prezzi accessibili e di strumenti di finanziamento adeguati in linea con gli obiettivi sociali del Fondo;
  - d) fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, anche per la ricarica e il rifornimento; per i veicoli a basse emissioni è previsto un calendario di riduzione progressiva del sostegno;
  - e) accordare la gratuità o tariffe adattate di accesso ai trasporti pubblici, e promuovere la mobilità sostenibile su richiesta e i servizi di mobilità condivisa;
  - f) sostenere gli enti pubblici e privati nello sviluppo e nella fornitura di servizi di mobilità e trasporto a zero e a basse emissioni a prezzi abbordabili e nell'adozione di soluzioni di mobilità attiva interessanti nelle zone (...) geografiche (...) individuate nel piano;



1 bis. Gli Stati membri possono includere misure che forniscono alle famiglie vulnerabili e alle famiglie che sono utenti vulnerabili dei trasporti un sostegno diretto temporaneo al reddito per assorbire l'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dell'energia per il riscaldamento. Il sostegno del Fondo diminuisce nel tempo ed è limitato all'impatto diretto dello scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada. Tali misure non possono rappresentare più del (...) 35 % dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f).

1 ter. Gli Stati membri possono includere assistenza tecnica per coprire le spese connesse ad attività di formazione, programmazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e il conseguimento dei suoi obiettivi, ad esempio studi, spese informatiche, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione. Tale assistenza può coprire fino al [2,5 %] dei costi totali stimati del piano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (...) lettera f).

1 quater.<sup>21</sup> Gli Stati membri possono includere misure e investimenti intrapresi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e che sono ancora in corso al 1° gennaio 2027, purché concordino con l'attuazione dei piani approvati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e purché siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento.

---

<sup>21</sup> Considerando corrispondente: "Per anticipare gli effetti della transizione all'estensione dell' ETS agli edifici e al trasporto su strada, e garantire che tale transizione sia agevole, misure e investimenti intrapresi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 dovrebbero essere ammissibili al finanziamento."

*Articolo 7*

***Esclusioni (...)dall'ambito di applicazione dei piani sociali per il clima***

(...)

*Articolo 8*

***Trasferimento dei benefici alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti***

Gli Stati membri possono includere (...) nei (...) piani il sostegno fornito a enti pubblici o privati che non sono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e (...) utenti vulnerabili dei trasporti, se detti enti attuano misure e investimenti di cui alla fine fruiscono famiglie vulnerabili, microimprese vulnerabili e utenti vulnerabili dei trasporti.

Gli Stati membri dispongono le necessarie garanzie legali e contrattuali per garantire che i benefici siano trasferiti interamente alle famiglie, alle microimprese e agli utenti dei trasporti.

*Articolo 9<sup>22</sup>*

(...) Risorse provenienti dal sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada

1. (...) Un importo massimo di EUR 59 000 000 000 a prezzi correnti per il periodo (...)2027(...)-2032 è messo a disposizione, conformemente all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4 bis, della direttiva 2003/87/CE, per l'attuazione a norma del presente regolamento al fine di finanziare le misure e gli investimenti dei piani sociali per il clima, il che corrisponde a un trasferimento netto totale degli Stati membri al Fondo pari a un massimo di 18 600 000 000 EUR<sup>23</sup>. Tale importo è messo a disposizione nella forma di un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

(...)

1 bis. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario e fatto salvo l'articolo 19, gli stanziamenti di impegno a copertura dell'importo di cui al paragrafo 1 sono resi disponibili automaticamente fino al rispettivo importo di cui al paragrafo 1 a decorrere dalla data di istituzione (...)del Fondo.

---

<sup>22</sup> Considerando corrispondente: Il Fondo sociale per il clima dovrebbe essere finanziato in via eccezionale e temporanea dalle entrate generate dalla vendita all'asta delle quote ETS nel settore degli edifici e del trasporto su strada fino a 59 000 milioni di EUR, che dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne.

(...) Nel caso in cui durante l'attuazione del Fondo venga istituita una risorsa propria basata su un sistema ETS nel settore degli edifici e del trasporto su strada, la Commissione dovrebbe presentare le proposte necessarie per garantire (...) la continuità e l'efficacia dell'attuazione del Fondo, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027, senza pregiudicare l'esito dei negoziati sul quadro finanziario pluriennale post 2027.

<sup>23</sup> Considerando corrispondente: A norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4 bis, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri mettono all'asta le quote di cui al capo IV bis di tale direttiva fino a un importo di 59 000 000 000 EUR da trasferire al Fondo sulla base di una parte di quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della stessa direttiva. In seguito al trasferimento al Fondo, dovrebbe essere calcolata una dotazione finanziaria massima per ciascuno Stato membro in base a un criterio di ripartizione che fornisca in particolare un sostegno supplementare agli Stati membri maggiormente colpiti dall'inclusione degli edifici e del trasporto su strada nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/37/CE. Ciò comporta una redistribuzione tra gli Stati membri di un importo netto massimo di 18 600 000 000 EUR.

Le entrate con destinazione specifica di cui al (...) paragrafo 1 (...) possono coprire anche le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione del Fondo e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazione dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del Fondo. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle azioni ammissibili.

#### *Articolo 10*

##### ***Risorse provenienti da programmi in regime di gestione concorrente e uso delle risorse***

1. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni fissate nelle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali risorse sono usate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

1 bis. Gli Stati membri possono chiedere nei loro piani sociali per il clima presentati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di trasferire fino al 15 % della dotazione finanziaria massima ai fondi in regime di gestione concorrente di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Le risorse trasferite finanziano le misure e gli investimenti di cui all'articolo 6 e sono attuate conformemente alle norme dei fondi ai quali le risorse sono trasferite. La Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento qualora tale trasferimento pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento e i requisiti del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono affidare alle autorità di gestione (...) dei programmi operativi della politica di coesione di cui al regolamento (UE) 2021/(...)1060 l'attuazione delle misure e degli investimenti che beneficiano del Fondo, se del caso tenendo conto delle sinergie con tali fondi dell'Unione e conformemente agli obiettivi del Fondo. Gli Stati membri dichiarano nei piani l'intenzione di affidare detti incarichi a dette autorità. In tal caso, i meccanismi di gestione e di controllo esistenti istituiti dagli Stati membri e approvati dalla Commissione sono considerati conformi ai requisiti del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono includere nei costi totali stimati del piano i pagamenti per il sostegno tecnico supplementare in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri in applicazione delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/523. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria totale del piano e le misure pertinenti stabilite nel piano sono conformi al presente regolamento.

#### *Articolo 11*

##### *Attuazione*

Il Fondo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>24</sup>.

#### *Articolo 12*

##### *Addizionalità e finanziamento complementare*

1. Il sostegno nell'ambito del Fondo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione. Misure e investimenti sostenuti nell'ambito del Fondo possono essere sostenuti da altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

---

<sup>24</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

2. Il sostegno del Fondo si aggiunge alle spese di bilancio correnti a livello nazionale senza sostituirle.

2 bis. Per l'assistenza tecnica agli Stati membri, i costi amministrativi direttamente connessi all'attuazione del piano non sono considerati spese di bilancio correnti a livello nazionale.

### *Articolo 13*

#### ***Dotazione finanziaria massima***

1. La dotazione finanziaria massima è calcolata per ciascuno Stato membro conformemente agli allegati I e II.
2. Per attuare il piano ciascuno Stato membro può presentare richiesta fino alla propria dotazione finanziaria massima.

### *Articolo 14*

#### ***Contributo nazionale ai costi totali stimati***

(...)

### *Articolo 15*

#### ***Valutazione della Commissione***

1. Ai fini della conformità alle disposizioni del presente regolamento la Commissione valuta il piano e, se del caso, le eventuali modifiche presentate dallo Stato membro a norma dell'articolo 17. In sede di tale valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato. La Commissione può formulare osservazioni o richiedere informazioni supplementari entro due mesi dalla presentazione del piano da parte dello Stato membro. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere il piano anche dopo averlo presentato. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il termine per la valutazione per un periodo di tempo ragionevole, se necessario.

2. La Commissione valuta la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del piano tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato, come segue:

a) Per quanto riguarda la pertinenza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

- i) se il piano (...) contribuisce ad affrontare l'impatto sociale e le sfide cui devono far fronte le famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti nello Stato membro interessato a causa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, in particolare le famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo debitamente conto delle sfide individuate nella valutazione, da parte della Commissione, dell'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e dei progressi compiuti in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999, nonché delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri in applicazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica entro il 2050 (...);
- ii) se il piano è in grado di assicurare che nessuna misura o investimento nel piano arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;
- iii) se il piano prevede misure e investimenti che contribuiscono alla transizione verde, ad affrontare le sfide che ne derivano e, in particolare, a conseguire gli obiettivi 2030 dell'Unione per il clima e l'energia e i traguardi 2030 della strategia per la mobilità ai fini dell'obiettivo a lungo termine della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050.

- b) Per quanto riguarda l'efficacia la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
- i) se nello Stato membro interessato il piano è in grado di avere un impatto duraturo sulle sfide affrontate dal piano stesso, in particolare sulle famiglie vulnerabili, le microimprese vulnerabili e gli utenti vulnerabili dei trasporti, specialmente le famiglie in condizioni di povertà energetica;
  - ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato, calendario e traguardi e obiettivi intermedi previsti compresi, e i relativi indicatori, sono in grado di garantire il monitoraggio e l'attuazione efficaci del piano;
  - iii) se le misure e gli investimenti proposti dallo Stato membro interessato sono coerenti e conformi ai requisiti di cui alla direttiva (UE) [aaaa/nnn] [proposta di rifusione della direttiva 2012/27/UE], alla direttiva (UE) 2018/2001, al regolamento [aaaa/nnn] del Parlamento europeo e del Consiglio, del gg.mm.aaaa [regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio]<sup>25</sup>, alla direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/31/UE.
- c) Per quanto riguarda l'efficienza la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
- i) se la giustificazione fornita dallo Stato membro in merito all'importo dei costi totali stimati del piano è ragionevole e plausibile, in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi, nonché commisurata all'impatto atteso sull'ambiente e l'occupazione;

---

<sup>25</sup> [Regolamento (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ... (GU del [...] pag. [...].)]  
[Proposta di regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (...).]



- ii) se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso della (...) dotazione finanziaria fornita nell'ambito del Fondo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e di (...) programmi dell'Unione;
- iii) se i traguardi e gli obiettivi intermedi proposti dallo Stato membro sono efficienti a fronte dell'ambito di applicazione, degli obiettivi e delle azioni ammissibili del Fondo;

(...) La Commissione valuta se misure e investimenti nel piano rappresentano azioni coerenti.

### *Articolo 16*

#### ***Decisione della Commissione***

1. In base alla valutazione effettuata conformemente all'articolo 15, la Commissione decide in merito al piano di uno Stato membro con un atto di esecuzione, (...) entro cinque mesi dalla data di presentazione del piano in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento (...).

Se la valutazione (...) del piano è positiva, l'atto di esecuzione di cui al primo comma stabilisce:

- a) le misure e gli investimenti che lo Stato membro deve attuare, l'importo dei costi totali stimati del piano, i traguardi e gli obiettivi intermedi;
- b) la dotazione finanziaria (...) massima assegnata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, da erogare a rate, conformemente all'articolo 19, successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dello Stato membro, dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi individuati in relazione all'attuazione del piano (...);
- c) (...)

- d) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 20;
  - e) gli indicatori pertinenti relativi al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi previsti; e
  - f) le modalità di (...) adeguato accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti.
2. La dotazione finanziaria massima di cui al paragrafo 1, lettera b), è determinata in base ai costi totali stimati del piano proposto dallo Stato membro interessato, valutato secondo i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

L'importo della dotazione finanziaria massima è stabilito come segue:

- a) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e l'importo dei costi totali stimati del (...) piano (...) è pari o superiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro interessato è pari all'importo totale della dotazione finanziaria massima di cui all'articolo (...) 13, paragrafo 1(...);
- b) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e l'importo dei costi totali stimati del (...) piano (...) è inferiore alla dotazione finanziaria massima dello Stato membro in questione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, la dotazione finanziaria assegnata allo Stato membro interessato è pari all'importo dei costi totali stimati del (...) piano (...);
- c) se il piano soddisfa i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ma dalla valutazione risultano carenze nei sistemi di controllo, la Commissione può chiedere (...) allo Stato membro di adottare misure per porre rimedio a tali carenze prima del primo pagamento;
- d) se il piano non risponde in misura soddisfacente ai criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, allo Stato membro interessato non è assegnata alcuna dotazione finanziaria.

3. Se la valutazione del piano è negativa, la Commissione illustra i motivi nella decisione di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro interessato ripresenta il piano dopo aver tenuto conto della valutazione della Commissione.

#### *Articolo 17*

#### ***Modifica dei piani sociali per il clima***

1. Se il piano sociale per il clima, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, non può più essere realizzato o deve essere adeguato in modo significativo, in tutto o in parte, dallo Stato membro interessato a causa di circostanze oggettive, in particolare a causa degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE, lo Stato membro interessato può presentare alla Commissione una modifica del piano contenente i cambiamenti necessari debitamente giustificati. Gli Stati membri possono chiedere assistenza tecnica per l'elaborazione di tale richiesta.
2. La Commissione valuta il piano modificato conformemente all'articolo 15.
3. Se la valutazione del piano modificato è positiva, la Commissione (...) adotta, entro tre mesi dalla presentazione ufficiale del piano modificato da parte dello Stato membro, una decisione che illustra i motivi della valutazione positiva con un atto di esecuzione.
4. Se la valutazione del piano modificato è negativa, la Commissione respinge la richiesta entro il termine di cui al paragrafo 3, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di tre mesi dalla comunicazione delle conclusioni della Commissione.

5. Entro il 15 marzo (...) 2029 ciascuno Stato membro interessato valuta l'adeguatezza dei propri piani in considerazione degli effetti diretti reali del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada istituito in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/087/CE. (...)

5 bis. In caso di adeguamenti di lieve entità del piano sociale per il clima, compresi lievi aggiornamenti delle misure e degli investimenti descritti, o la correzione di errori materiali, lo Stato membro si limita a darne notifica alla Commissione. Sono (...) adeguamenti di lieve entità un aumento o una diminuzione inferiore al 5 % di un obiettivo previsto nel piano.

5 ter. (...)

### *Articolo 18*

#### ***Impegno della dotazione finanziaria***

1. La Commissione, dopo aver adottato la decisione di cui all'articolo 16, conclude in tempo utile con lo Stato membro interessato un accordo che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per il periodo (...) 2027-2032, (...). L'accordo può essere concluso al più presto (...) 12 mesi prima dell'inizio (...) delle aste a norma del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. Per ciascuno Stato membro, l'impegno giuridico non supera la dotazione finanziaria massima di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

(...)

2. Gli impegni di bilancio possono essere basati su impegni globali e, all'occorrenza, essere ripartiti in frazioni annue distribuite su diversi anni.

***Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti le dotazioni finanziarie***

1. I pagamenti delle dotazioni finanziarie allo Stato membro interessato di cui al presente articolo sono effettuati dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi intermedi concordati indicati nel piano approvato in conformità dell'articolo 16 e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Una volta assolti i suddetti obblighi, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento della dotazione finanziaria. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento una o due volte l'anno, (...) entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio.
2. La Commissione valuta (...) tutte le richieste ricevute (...) al più tardi entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se avviene prima, dal ricevimento dell'ultima richiesta, se i pertinenti traguardi e obiettivi intermedi indicati nelle decisioni della Commissione di cui all'articolo 16 siano stati conseguiti in misura soddisfacente. Il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi presuppone che le misure relative ai traguardi e agli obiettivi intermedi conseguiti in misura soddisfacente in precedenza non siano state annullate dallo Stato membro interessato. (...)
3. In deroga all'articolo 116 del regolamento finanziario, se effettua una valutazione positiva, la Commissione adotta senza indebito ritardo (...) le singole decisioni che autorizzano l'erogazione della dotazione finanziaria in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e garantendo la parità (...) di trattamento degli Stati membri.
4. Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione accerta che i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16 non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento (...) della parte della dotazione finanziaria corrispondente al traguardo o all'obiettivo intermedio non conseguito è sospeso. Lo Stato membro interessato può presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese dalla comunicazione della valutazione della Commissione.

La sospensione è revocata solamente quando sono stati conseguiti in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi intermedi indicati nella decisione della Commissione di cui all'articolo 16.

5. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine di pagamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione allo Stato membro interessato a norma del paragrafo 3 del presente articolo o dalla data di comunicazione della revoca della sospensione a norma del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
6. Se lo Stato membro interessato non ha adottato i traguardi e gli obiettivi intermedi entro un periodo di (...) dodici mesi dalla sospensione, la Commissione riduce proporzionalmente l'importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione delle sue conclusioni.
7. Se entro il termine di (...) 18 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all'articolo 18 non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiettivi intermedi, la Commissione risolve gli accordi di cui all'articolo 18 e disimpegna l'importo della dotazione finanziaria, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario. La Commissione adotta una decisione sulla risoluzione degli accordi di cui all'articolo 18 dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della sua valutazione relativa alla mancata realizzazione di progressi concreti.
8. Tutti i pagamenti (...) sono effettuati entro il 31 dicembre 2033 (...).
9. In deroga all'articolo 116 del regolamento finanziario, (...) qualora, in un dato anno, le entrate con destinazione specifica del Fondo a norma dell'articolo 30 quinquies, paragrafo 4 bis, della direttiva 2003/87/CE non siano sufficienti a soddisfare le richieste di pagamento presentate dagli Stati membri, la Commissione versa agli Stati membri una quota proporzionale alla quota degli Stati membri in percentuale della dotazione finanziaria totale massima di cui all'allegato II e si adopera per pagare non appena si rendono disponibili nuove entrate.
10. In deroga all'articolo 13 e all'allegato II, gli eventuali quantitativi non impegnati e non utilizzati entro il 31 dicembre 2033 sono assegnati dalla Commissione agli Stati membri secondo le norme di distribuzione delle quote di cui all'articolo 30 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione***

1. (...) Nell'attuare i (...) piani gli Stati membri, in qualità di beneficiari di fondi a titolo del Fondo, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'uso delle (...) dotazioni finanziarie in relazione alle misure e agli investimenti sostenuti dal Fondo [...] sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, illustrato nei dettagli all'allegato III, nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.
2. Gli accordi di cui all'articolo 18 contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi:
  - a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure o gli investimenti nell'ambito del piano siano stati attuati correttamente in conformità di tutte le norme applicabili in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi;
  - b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del piano;

- c) corredare la richiesta di pagamento di:
- i) una dichiarazione di gestione che attesti che le (...) dotazioni finanziarie sono state utilizzate per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che le (...) dotazioni finanziarie sono state gestite in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del Fondo e dei programmi (...) dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e
  - ii) una sintesi degli audit effettuati conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che comprenda la portata di tali audit in termini di importo della spesa coperta e periodo di tempo coperto, l'analisi delle carenze individuate e le azioni correttive adottate;

c bis) ai fini dell'audit e del controllo e per fornire dati comparabili sull'uso delle (...) dotazioni finanziarie in relazione a misure e investimenti attuati nell'ambito del piano, raccogliere, registrare e conservare in un sistema elettronico le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

- i) nome dei destinatari finali delle (...) dotazioni finanziarie, numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale, se del caso, e importo della dotazione finanziaria a carico del Fondo;



- ii) nome dell'appaltatore/degli appaltatori, del subappaltatore/dei subappaltatori e relativo numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale e valore dell'appalto/degli appalti, ove il destinatario finale delle (...) dotazioni finanziarie sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici (...);
- iii) nome/i, cognome/i, data di nascita e numero di partita IVA o numero di identificazione fiscale, se del caso, del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario delle (...) dotazioni finanziarie o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>26</sup>;
- iv) un elenco di eventuali misure e investimenti attuati nell'ambito del Fondo con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e investimenti e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito di altri fondi finanziati dal bilancio dell'Unione;

Le informazioni richieste al punto ii) sono richieste solo per le procedure di appalto pubblico al di sopra delle soglie dell'Unione. Riguardo ai subappaltatori, le informazioni sono richieste solo in merito al primo livello di subappalto, solo se le informazioni sono registrate presso il rispettivo appaltatore e solo per i subappalti il cui valore totale è superiore a 50 000 EUR.

c ter) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, (...) rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre a tutti i destinatari finali delle (...) dotazioni finanziarie erogate per l'attuazione delle misure e degli investimenti inclusi nel piano, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;

---

<sup>26</sup> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

c quater) conservare i dati conformemente all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, avendo come punto di riferimento l'operazione di pagamento pertinente per la misura o l'investimento in questione.

3. I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo, informazione, comunicazione e pubblicità dell'uso (...) delle dotazioni finanziarie in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 18. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, a seconda dei casi. Nel quadro della procedura di scarico della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il Fondo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.
4. (...)
5. Gli accordi di cui all'articolo 18 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del Fondo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione.

CAPO IV  
COMPLEMENTARITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

*Articolo 21*

***Coordinamento e complementarità***

In funzione delle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano un efficace coordinamento tra il Fondo e i programmi e gli strumenti dell'Unione (...), tra cui il programma InvestEU, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE e i Fondi di cui al regolamento (UE) 2021/1060. A tal fine essi:

- a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, nazionale e, se del caso, regionale sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;
- b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi; e
- c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo.

## Articolo 22

### **Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. Gli Stati membri mettono i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iv), a disposizione del pubblico e li tengono aggiornati su un unico sito web in formati aperti, leggibili meccanicamente come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati. Le informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera d), punti i) e ii) non sono pubblicate nei casi di cui all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o (...) nel caso di un sostegno diretto temporaneo (...) al reddito delle famiglie vulnerabili.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono (...) informati dell'origine di tali finanziamenti e, ad eccezione delle persone fisiche o nei casi in cui sussista il rischio che informazioni commercialmente sensibili siano rese pubbliche, ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle azioni intraprese in applicazione del presente regolamento e sui risultati ottenuti, anche, ove opportuno e previo accordo delle autorità nazionali, attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali e con gli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo e della Commissione nello Stato membro interessato.

---

<sup>27</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

***Monitoraggio dell'attuazione***

1. Nel 2029 e successivamente ogni due anni, ciascuno Stato membro (...) riferisce (...) alla Commissione in merito all'attuazione del piano (...) unitamente alla relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima in applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 e conformemente all'articolo 28 del medesimo regolamento. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del piano. Nella relazione intermedia gli Stati membri (...) riportano gli indicatori di cui all'allegato (X).
2. La Commissione sorveglia l'attuazione del Fondo e misura il raggiungimento degli obiettivi. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del Fondo.
3. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.
4. La Commissione (...) utilizza gli indicatori comuni (...) di cui all'allegato (X) per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del Fondo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

CAPO V  
DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 24*

***Valutazione e riesame del Fondo***

1. (...) Due anni dopo l'avvio dell'attuazione dei piani, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione e il funzionamento del Fondo, corredata, ove opportuno, di proposte di modifica del presente regolamento.
2. (...)
3. La relazione di valutazione esamina in particolare la misura in cui sono stati conseguiti gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 1, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto unionale. Essa valuta se tutti gli obiettivi e le azioni di cui all'articolo 6 siano ancora pertinenti alla luce dell'impatto sulle emissioni di gas a effetto serra del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e delle misure nazionali adottate dagli Stati membri per conseguire le riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>28</sup>. Essa valuta inoltre se (...) l'utilizzo delle (...) entrate con destinazione specifica sia ancora pertinente in relazione ai possibili sviluppi della vendita all'asta delle quote nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada in applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE e ad altre considerazioni pertinenti.
4. (...)

---

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

4 bis. Entro il 31 dicembre 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione ex-post indipendente.

5. La relazione di valutazione ex post contiene una valutazione globale del Fondo e informazioni sul suo impatto.

#### *Articolo 25*

#### ***Esercizio della delega***

(...)

#### *Articolo 26*

#### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data entro la quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) [aaaa/nnn]del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>29</sup> recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.

---

<sup>29</sup> [Direttiva (UE) aaaa/nnn del Parlamento europeo e del Consiglio ... (GU .....)] [Modifica della direttiva 2003/87/CE]

## ALLEGATO I

### **Metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione dell'articolo 13**

Il presente allegato stabilisce la metodologia per il calcolo della dotazione finanziaria massima disponibile per ogni Stato membro conformemente agli articoli 9 e 13.

La metodologia tiene conto delle variabili seguenti con riguardo a ogni Stato membro:

- popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali (2019);
- emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie (media 2016-2018);
- percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette (2019);
- popolazione totale (2019);
- RNL pro capite dello Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto (2019);
- quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori disciplinati dal [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] (media 2016-2018).

La dotazione finanziaria massima di uno Stato membro nell'ambito del Fondo (maximum financial allocation,  $MFA_i$ ) è definita nel modo seguente:

$$MFA_i = \alpha_i \times (TFE)$$

in cui:

la dotazione finanziaria totale (TFE) per l'attuazione del Fondo è la somma delle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 e  $\alpha_i$  è la quota dello Stato membro  $i$  nella dotazione finanziaria totale, determinata in base alle seguenti fasi:

$$\alpha_i = (50\% \times \beta_i + 50\% \times \lambda_i) \times \frac{GNI_{EU}^{PC}}{GNI_i^{PC}}$$



con

$$\beta_i = \min\left(\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}, \frac{pop_i}{pop_{EU}} \times f_i\right)$$

$$\lambda_i = \gamma_i \times \delta_i$$

$$\gamma_i = \frac{HCO2_i}{HCO2_{EU}}$$

$$\delta_i = \min\left(\frac{arreats_i}{arreats_{EU}}, f_i\right)$$

$$f_i = 1 \text{ se } GNI_i^{PC} \geq GNI_{EU}^{PC}; f_i = 2,5 \text{ se } GNI_i^{PC} < GNI_{EU}^{PC}$$

in cui per ciascuno Stato membro i:

$rural\ pop_i$  è la popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali dello Stato membro i;

$rural\ pop_{EU}$  è la somma della popolazione a rischio di povertà che vive nelle zone rurali degli Stati membri dell'UE-27;

$pop_i$  è la popolazione dello Stato membro i;

$pop_{EU}$  è la somma della popolazione degli Stati membri dell'UE-27;

$HCO2_i$  sono le emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie dello Stato membro i;

$HCO2_{EU}$  è la somma delle emissioni di biossido di carbonio derivanti dall'uso di combustibili da parte delle famiglie degli Stati membri dell'UE-27;

$arrears_i$  è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette dello Stato membro  $i$ ;

$arrears_{EU}$  è la percentuale delle famiglie a rischio di povertà con arretrati nel pagamento delle bollette degli Stati membri dell'UE-27;

$GNI_i^{PC}$  è l'RNL pro capite dello Stato membro  $i$ ;

$GNI_{EU}^{PC}$  è l'RNL pro capite dell'UE-27.

I  $\beta_i$  degli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al valore dell'UE-27 e per cui  $\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}$  è la componente minima sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma dei  $\beta_i$  per tutti gli Stati membri sia pari al 100 %. Tutti i  $\lambda_i$  sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la loro somma sia pari al 100 %.

Per gli Stati membri con un RNL pro capite inferiore al 90 % del valore dell'UE-27,  $\alpha_i$  non può essere inferiore alla quota delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 per i settori di cui al [capo IV bis della direttiva 2003/87/CE] per la media del periodo 2016-2018. Gli  $\alpha_i$  degli Stati membri con un RNL pro capite superiore al valore dell'UE-27 sono aggiustati proporzionalmente per far sì che la somma di tutti i  $\alpha_i$  sia pari al 100 %.

## ALLEGATO II

### **Dotazione finanziaria massima per Stato membro nell'ambito del Fondo in applicazione degli articoli 9 e 13**

Applicando la metodologia nell'allegato I agli importi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2 si otterranno la quota e l'importo seguenti per la dotazione finanziaria massima (MFA) per Stato membro.

Gli eventuali importi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, saranno coperti entro i limiti della dotazione finanziaria massima per Stato membro su base pro rata.

<u>Dotazione finanziaria massima per Stato membro dell'UE</u>		
<u>(...)</u>		
<u>Stato membro</u>	<u>Quota come % del totale</u>	<u>TOTALE</u> <u>2027-2032</u> <u>(in EUR, a prezzi correnti)</u>
Belgio	2,56	<u>1 507 472 586</u>
Bulgaria	3,85	<u>2 270 196 572</u>
Cechia	2,40	<u>1 418 376 081</u>
Danimarca	0,50	<u>295 199 829</u>
Germania	8,19	<u>4 830 305 066</u>
Estonia	0,29	<u>169 159 204</u>
Irlanda	1,02	<u>602 578 740</u>
Grecia	5,52	<u>3 257 800 252</u>
Spagna	10,53	<u>6 210 512 340</u>
Francia	11,20	<u>6 609 276 999</u>
Croazia	1,94	<u>1 147 202 499</u>
Italia	10,81	<u>6 379 618 614</u>
Cipro	0,20	<u>119 094 192</u>
Lettonia	0,71	<u>421 140 612</u>
Lituania	1,02	<u>603 242 818</u>
Lussemburgo	0,10	<u>60 043 059</u>
Ungheria	4,33	<u>2 557 641 991</u>
Malta	0,01	<u>4 178 166</u>

Paesi Bassi	1,11	<u>654 419 722</u>
Austria	0,89	<u>525 865 904</u>
Polonia	17,61	<u>10 389 653 776</u>
Portogallo	1,88	<u>1 110 946 532</u>
Romania	9,26	<u>5 461 097 201</u>
Slovenia	0,55	<u>324 928 189</u>
Slovacchia	2,36	<u>1 390 145 971</u>
Finlandia	0,54	<u>316 219 516</u>
Svezia	0,62	<u>363 683 573</u>
UE-27	100 %	<u>59 000 000 000</u>

## ALLEGATO III

### **Requisiti fondamentali per il sistema di controllo dello Stato membro**

- (1) Lo Stato membro provvede a un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, in conformità del proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario, che comprenda la separazione delle funzioni e modalità di informazione, supervisione e monitoraggio.

Ciò implica, fra l'altro:

- (...)
  - (...)
  - la designazione delle autorità incaricate dell'attuazione del piano sociale per il clima (...) e l'assegnazione delle relative responsabilità e funzioni;
  - la designazione dell'autorità o delle autorità responsabili della firma della dichiarazione di gestione che correda le domande di pagamento;
  - procedure atte a garantire che tale autorità o tali autorità assicurino il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi stabiliti nel piano, che i fondi siano stati gestiti conformemente a tutte le norme applicabili, in particolare le norme relative alla prevenzione di conflitti di interessi, frode, corruzione e duplicazione dei finanziamenti;
  - un'adeguata separazione tra funzioni di gestione e di audit.
- 2) Lo Stato membro provvede all'attuazione efficace di misure proporzionate contro la frode e la corruzione, nonché di tutte le misure necessarie per evitare i conflitti di interessi.

Ciò implica, fra l'altro:

- misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi nonché la duplicazione dei finanziamenti e azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati;
  - una valutazione del rischio di frode e la definizione di adeguate misure per attenuarlo.
- 3) Lo Stato membro mantiene procedure adeguate per redigere la dichiarazione di gestione e la sintesi degli audit (...) effettuati a livello nazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- una procedura efficace per redigere la dichiarazione di gestione, documentare la sintesi degli audit e [...] conservare le informazioni di base per la pista di controllo;
  - procedure efficaci per garantire che tutti i casi di frode, corruzione e conflitto di interessi siano adeguatamente segnalati e rettificati mediante i recuperi.
- 4) Per fornire le informazioni necessarie, lo Stato membro garantisce adeguate verifiche di gestione, comprese procedure per verificare il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi e il rispetto dei principi orizzontali di sana gestione finanziaria.

Ciò implica, fra l'altro:

- adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione verificheranno il conseguimento dei traguardi e obiettivi intermedi del Fondo (ad esempio esami documentali, controlli in loco);
  - adeguate verifiche di gestione attraverso le quali le autorità responsabili dell'attuazione accertano l'assenza di gravi irregolarità, vale a dire frode, corruzione e conflitto di interessi, e di duplicazione dei finanziamenti (ad esempio esami documentali, controlli in loco).
- 5) Lo Stato membro effettua audit adeguati e indipendenti dei sistemi e delle operazioni conformemente alle norme in materia di audit riconosciute a livello internazionale.

Ciò implica, fra l'altro:

- la designazione dell'organismo o degli organismi che effettueranno gli audit dei sistemi e delle operazioni e le modalità per garantirne l'indipendenza funzionale;
  - l'assegnazione di risorse sufficienti a tali organismi ai fini del Fondo;
  - la necessità che l'organismo o gli organismi (...) affrontino in modo efficace il rischio di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti mediante audit sia dei sistemi che delle operazioni.
- (6) Lo Stato membro mantiene un sistema efficace per garantire la conservazione di tutte le informazioni e di tutti i documenti necessari ai fini della pista di controllo.

Ciò implica, fra l'altro:

- la raccolta, registrazione e archiviazione efficaci in un sistema elettronico dei dati sui destinatari finali delle misure o degli investimenti necessari per conseguire i traguardi/obiettivi intermedi;
- accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e (...), per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dell'EPPO ai dati sui destinatari finali.

## **ALLEGATO X**

(...) Elenco degli indicatori comuni

## **ALLEGATO XX**

Modello per i piani sociali per il clima

---